

## **ACCORDO**

ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n.241

### **Per la realizzazione del Master di secondo livello in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.**

- VISTO** l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO** l'art. 10 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n.9, che istituisce l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione Autonoma della Sardegna dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
- VISTO** l'art. 40 della L.R. n.9/2016 recante "Sostituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro con l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro" che ha attribuito all'ASPAL il ruolo, i compiti, le funzioni e il personale;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento dei Master (repertorio UniCa n. 12/2020 del 10/01/2020), e in particolare l'art. 8 dove si dichiara che "L'Università degli Studi di Cagliari può organizzare corsi di Master con l'apporto di istituzioni ed enti pubblici e privati" e che "nel caso di iniziative attivate con la collaborazione di consorzi, istituzioni ed enti pubblici e privati [...], i reciproci rapporti sono disciplinati in apposite convenzioni sottoscritte dal Rettore e dal legale rappresentate delle istituzioni ed enti coinvolti";
- CONSIDERATO** che l'ASPAL è soggetto tecnico della Regione Autonoma della Sardegna in grado di fornire assistenza tecnica per lo sviluppo e sperimentazione di politiche innovative per l'occupazione che consentano ai giovani l'acquisizione di competenze e favoriscano il loro inserimento nel mercato del lavoro;
- CONSIDERATO** che l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro ha fra le sue finalità la promozione della formazione come politica attiva del lavoro;

- CONSIDERATO che l'Università nell'ambito della sua terza missione ha il compito di sviluppare Master post lauream di secondo livello professionalizzanti;
- CONSIDERATO l'obiettivo comune di ASPAL e Università degli Studi di Cagliari di perseguire il progresso culturale, economico e sociale della Regione Sardegna attraverso la formazione, intesa come opportunità di sviluppo della persona e di una forza lavoro competitiva e di qualità;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

#### **l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro**

con sede in Cagliari, in Via Is Mirrionis n.195, C.F. 92028890926

nella persona della Direttrice Generale Maika Aversano

e

#### **l'Università degli Studi di Cagliari**

con sede in Cagliari, in Via Università n.40, C.F. 80019600925 e P.I. 00443370929

nella persona del Magnifico Rettore Prof. Francesco Mola

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1**

##### **Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### **ART. 2**

##### **Oggetto**

Il presente accordo disciplina i compiti dei soggetti firmatari in ordine alla progettazione e realizzazione di un Master di secondo livello in "Gestione e sviluppo delle risorse umane" a cura del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia dell'Università degli Studi di Cagliari.

### **ART. 3**

#### **Obiettivo e finalità comuni**

Il presente accordo ha come finalità quello di attivare un percorso di alta formazione nella gestione e nello sviluppo delle risorse umane attraverso la progettazione e la realizzazione di un Master di secondo livello denominato “Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane”

Gli obiettivi che si intende perseguire sono:

- favorire l’acquisizione di nuove competenze tecnico professionali finalizzate alla gestione, alla formazione e allo sviluppo delle risorse umane nelle organizzazioni;
- formare professionisti/e delle Risorse Umane in grado di affrontare le sfide di gestione e sviluppo delle risorse in una chiave innovativa e con i più avanzati strumenti tecnologici;
- valorizzare e promuovere il settore degli esperti in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane che operano nell’area della direzione del personale, della formazione e dello sviluppo organizzativo.

### **ART. 4**

#### **Impegno delle Parti**

Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo si fissano gli impegni reciproci e le attività delle parti così come segue:

**L’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro ASPAL (di seguito Agenzia) si impegna a:**

- verificare il progetto formativo formulato dall’Università degli Studi di Cagliari per il Master in base alle indicazioni del Comitato Tecnico di cui al successivo art. 6;
- predisporre, di concerto con l’Università degli Studi di Cagliari, l’avviso per la selezione dei beneficiari del Master e, sempre in collaborazione con UNICA, provvedere alla selezione dei beneficiari in base ai criteri predisposti nell’Avviso Pubblico;

**L'Università degli Studi di Cagliari si impegna a:**

- formulare il progetto formativo per il Master in base alle indicazioni del Comitato Tecnico di cui al successivo art. 6;
- predisporre, di concerto con l'Agenzia Sarda per le Politiche attive del lavoro, l'avviso per la selezione dei beneficiari del Master e, sempre in collaborazione con ASPAL, provvedere alla selezione dei beneficiari in base ai criteri predisposti nell'Avviso Pubblico;
- provvedere all'organizzazione, gestione e realizzazione del programma di studio formulato per il Master;
- riservare quattro posti per la frequenza del master ai dipendenti ASPAL in possesso dei titoli richiesti per l'ammissione.

**ART. 5**

**Modalità di Attuazione**

Le parti firmatarie realizzeranno le attività secondo quanto indicato dal Comitato Tecnico di cui al successivo art.6 e in linea con gli obiettivi previsti dal presente accordo.

Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante ai fini degli obblighi nascenti dal presente accordo.

**ART. 6**

**Comitato Tecnico**

Al fine di garantire la programmazione, la corretta gestione e l'implementazione delle attività oggetto del presente Accordo, è istituito un Comitato Tecnico costituito dai rappresentanti dei soggetti firmatari, individuati di comune accordo dai contraenti.

Il Comitato definisce le attività utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi e i tempi di attuazione delle medesime e ha compiti di controllo e verifica dell'andamento delle azioni progettuali.

Il Comitato viene convocato su richiesta scritta di uno dei componenti e la partecipazione al predetto organismo si intende a titolo non oneroso. La Segreteria tecnica del Comitato sarà a cura dell'ASPAL.

## **ART. 7**

### **Risorse Finanziarie**

Per l'attuazione del presente accordo saranno utilizzate risorse per un totale di Euro 90.000,00. Dette risorse saranno erogate a UNICA in 2 tranches: la prima dell'importo di Euro 60.000,00, previa presentazione del Piano delle attività, e l'ultima di Euro 30.000,00 a saldo, dietro presentazione di regolare rendicontazione.

La rendicontazione dovrà prevedere la trasmissione di un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredato da una relazione sullo stato di attuazione e sugli obiettivi raggiunti. Saranno ritenute ammissibili solo le spese per le quali sussiste l'inerenza alla realizzazione del Progetto. Eventuali importi erogati e non rendicontati dovranno essere restituiti ad ASPAL.

## **ART. 8**

### **Efficacia e durata dell'accordo - Controversie**

Il presente Accordo ha validità ed efficacia vincolante tra le parti dal momento della sottoscrizione con firma digitale da parte di tutti i soggetti firmatari, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie di cui al precedente art.7 e, comunque, non oltre il 30.12.2023.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti firmatarie in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti dell'Accordo, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole. In caso non si dovesse raggiungere un accordo valgono le disposizioni del combinato disposto dall'art. 15 della L.241/90.

Per quanto non espressamente disposto, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

## **ART. 9**

### **Tutela dei dati personali**


Le Parti agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento di dati personali relativamente alle rispettive attività, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) e della normativa italiana in vigore.

Ciascuna Parte è tenuta a osservare e a far osservare, per quanto di sua competenza, le disposizioni del GDPR e quelle ulteriori misure che dovessero essere richieste dalla normativa in materia, senza alcun onere aggiuntivo dell'altra parte.

Ciascuna parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nel GDPR e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili del trattamento e dai soggetti autorizzati e

garantisce di tenere indenne l'altra parte da ogni danno, onere e spese, risarcimento e indennizzo a terzi derivante da un'inosservanza delle disposizioni in tema di Privacy.

**Letto, approvato e sottoscritto**

<p><b>Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro</b></p> <p><b>La Direttrice Generale</b></p> <p><b>Maika Aversano</b></p>  <p>AVERSANO MAIKA 19.01.2022 10:13:28 GMT+00:00</p>	<p><b>Università degli Studi di Cagliari</b></p> <p><b>Il Rettore</b></p> <p><b>Francesco Mola</b></p>
--	--

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*